

FOTI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

gli articoli 18 e 19 del decreto-legge n. 853 del 1984 (convertito dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17) disponevano che, a far data dal 30 giugno 1985, ogni impresa dovesse assolvere la tassa di concessione governativa per il rinnovo annuale della iscrizione nel registro delle imprese (cosiddetta « tassa sulle società »);

a seguito dell'interpretazione resa dalla Corte di giustizia CEE in materia di imposte indirette sulla raccolta di capitali, il legislatore nazionale ha, successivamente, modificato la tassa per l'iscrizione nel registro delle imprese, prevedendo — altresì — la definitiva abolizione della tassa annuale (articolo 61 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427);

la Suprema corte di cassazione a sezioni unite, sezione I, con sentenza n. 3458 del 12 aprile 1996 ha, alla luce dell'interpretazione resa dagli organi comunitari, confermato il diritto al rimborso, soggetto a termine di decadenza triennale, della tassa annuale sulle società;

il Ministero delle finanze con circolare n. 66/E/II-4/5001 del 5 marzo 1997 ha disposto che i competenti uffici provvedano ai rimborsi richiesti dai soggetti legittimati solo in presenza di processo esecutivo già iniziato o di provvedimento giurisdizionale esecutivo di condanna nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria, limitato alle somme per le quali non fosse intervenuta la decadenza triennale « in quanto richieste, con previa istanza amministrativa o direttamente con domanda giudiziale, entro il triennio di pagamento »;

alla luce di quanto sopra risulta evidente come per potere ottenere il rimborso della cosiddetta tassa sulle società occorra adire le vie legali al fine di ottenere un provvedimento giurisdizionale esecutivo di condanna dell'Amministrazione;

pare fin troppo ingiusto ed iniquo il fatto che lo Stato non proceda al rimborso della tassa in questione anche a favore di

quelle società che non abbiano presentato istanza di rimborso nel termine di decadenza triennale oppure non l'abbiano neppure presentata, confidando nella sensibilità giuridica del legislatore —:

se non intenda proporre idoneo provvedimento, anche di natura legislativa, volto a prevedere il rimborso della cosiddetta « tassa sulle società », in premessa richiamata, a favore di tutti i soggetti che abbiano assolto la stessa;

i motivi per i quali i rimborsi riconosciuti comunque come dovuti dal Ministero delle finanze non siano ancora stati disposti. (4-33606)

* * *

FUNZIONE PUBBLICA

Interrogazioni a risposta scritta:

PAOLO RUBINO. — *Al Ministro per la funzione pubblica.* — Per sapere — premesso che:

come è noto, sulla scorta dell'articolo 10 del decreto legislativo 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79, l'indennità integrativa speciale spettante al pubblico dipendente che interrompa anticipatamente il suo rapporto di lavoro — con diritto al trattamento di quiescenza — è attribuita in ragione di un quarantesimo per ogni anno di servizio prestato;

il quarto comma dell'articolo 10 della legge n. 79 del 1983 recita che « le variazioni dell'indennità integrativa speciale sono attribuite per l'intero importo dalla data del raggiungimento dell'età di pensionamento da parte del titolare della pensione, ovvero dalla data di decorrenza della pensione di reversibilità a favore dei superstiti »;

in sede di applicazione della norma suddetta, l'allora Ufficio per la funzione pubblica « in considerazione dei numerosi

quesiti prospettati circa l'esatta portata delle disposizioni suddette, per la cui interpretazione lo stesso Senato della Repubblica ha ritenuto di dover intervenire con propri ordini del giorno» emanò la Circolare n. 35349 in data 2 giugno 1983 che, con riferimento ai contenuti dell'articolo 10, chiarì, fra l'altro, che: «le disposizioni di cui trattasi si applicano a tutti coloro che — secondo la dizione letterale del primo comma dell'articolo 10 — hanno presentato domanda di pensionamento a partire dal 29 gennaio 1983» ...omissis... «Per coloro ai quali si applicano, secondo il precedente punto 1), le disposizioni di cui trattasi, l'indennità integrativa speciale va calcolata nella prima liquidazione della pensione nella misura pari a tanti quarantesimi della stessa o diversa frazione a seconda dell'anzianità richiesta per la pensione massima dell'ordinamento di appartenenza, quanti sono gli anni di servizio utili a pensione» ...;

la predetta circolare aggiunge che «L'indennità integrativa speciale, attribuita in misura ridotta in applicazione delle disposizioni in esame, è ripristinata nel suo importo integrale a partire dalla data di compimento dell'età massima stabilita per il collocamento a riposo d'ufficio dall'ordinamento dell'Amministrazione di appartenenza»;

sulla base della Circolare, peraltro abbastanza chiara, e dell'età massima per il collocamento a riposo d'ufficio (raggiungimento del 65° anno), prevista dall'ordinamento dell'Ente (Comune) presso cui prestavano servizio, diversi lavoratori sono stati indotti a chiedere alla competente sede provinciale Inpdap di Taranto di disporre nei loro confronti il ripristino dell'erogazione per intero dell'indennità integrativa speciale, visto che nell'immediato avrebbero compiuto i 65 anni d'età;

l'Inpdap, in via breve ed informale, ha fatto sapere di non poter accogliere la domanda, adducendo, prima, che nessuna disposizione era pervenuta a quella sede in ordine al ripristino dell'indennità nel suo importo integrale, poi, su sollecito verbale,

ha fatto riferimento ad una nota in data 17 gennaio 1992 del Ministero del Tesoro — Direzione Generale dei Servizi Periferici — Divisione V — di risposta ad analoga richiesta di altro pensionato fatta con riferimento all'articolo 10, comma 4°, della citata legge n. 74 del 1983;

con quella nota, il Ministero del tesoro nel rigettare l'istanza, perché, a parere di quella Direzione, «priva di fondamento giuridico», precisava «che per effetto dell'invocato quarto comma, alla data del compimento dell'età massima stabilita per il collocamento a riposo d'ufficio, andavano corrisposti per intero soltanto gli incrementi dell'indennità integrativa speciale e non già ripristinata, per intero, l'indennità base originariamente liquidata in misura proporzionale agli anni utili di servizio maturati»;

per quanto sopra si rende oltremodo necessario chiarire l'esatta portata delle predette disposizioni al fine di evitare false attese dei lavoratori che si trovano delle predette condizioni —

se non ritenga assumere provvedimenti finalizzati a chiarire l'esatta portata delle disposizioni suddette per una «corretta ed uniforme applicazione» cui faceva riferimento l'allora Ufficio per la funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, con la circolare n. 35349 del 2 giugno 1983. (4-33605)

CUSCUNÀ. — *Al Ministro per la funzione pubblica.* — Per sapere — premesso che:

risulta all'interrogante che il comune di Maddaloni (CE) abbia bandito concorsi per selezione interna, per complessivi n. 72 posti di varie categorie, solo con colloquio orale senza prevedere prova scritta, di cui n. 5 posti per dirigenti (n. 1 avvocato, n. 1 tecnico, n. 3 amministrativi) e n. 33 funzionari di categorie D1, di cui n. 8 per l'area informatica senza il possesso di laurea o diploma specifico;

in violazione delle disposizioni vigenti, non è stata assicurata la prescritta riserva per gli eventuali concorrenti laureati esterni —:

quali siano l'orientamento e le indicazioni del Ministro interrogato circa l'indizione di concorsi per dirigenti e funzionari di categoria D1 con sola prova orale e senza riservare la prescritta percentuale ai concorrenti esterni, specificatamente per la qualifica di « dirigente ». (4-33622)

* * *

GIUSTIZIA

Interpellanza:

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro della giustizia, per sapere — premesso che:

su *La Stampa* del 23 gennaio 2001 è apparso un articolo a firma Francesco La Licata e Guido Ruotolo, dal titolo: « Mattei un delitto italiano »;

nell'articolo è scritto testualmente « Il giudice che, dal 20 settembre 1994, continua ad indagare in assoluta solitudine si chiama Vincenzo Calia. Con pazienza certosina (ha letto milioni di fogli di carta, compreso libri e giornali) ha rimesso in piedi una sceneggiatura che forse non vedrà esiti processuali ma consegna alla cronaca una ricostruzione che lascia senza fiato ribaltando verità fino a ieri consolidate. La logica seguita dal magistrato tiene il ritmo serrato del romanzo ed ogni particolare, ogni dubbio, ogni « depistaggio » (e quanti se ne vedono anche in questa vicenda), viene sfrondata dall'incastro di deduzioni, di testimonianze ed ammissioni di protagonisti »;

nello stesso articolo si legge che il « grimaldello giuridico » usato dal dott. Calia per indagare sulla morte di Mattei, avvenuta il 27 ottobre 1962, è la richiesta

di rinvio a giudizio del contadino che per primo raccontò di aver visto l'aereo esplodere in volo;

in buona sostanza dal lavoro del dottor Calia emergono come mandanti della morte di Mattei l'onorevole Amintore Fanfani ed Eugenio Cefis;

se il dottor Calia ha « speso gli ultimi sei anni a rileggere le carte del caso Mattei » come ha scritto *La Stampa*, nel tempo libero dagli impegni di ufficio, per soddisfare la sua vocazione alla stesura di sceneggiature romanzate per film di fantasia, o se viceversa ha utilizzato il suo orario di ufficio in questa maniera sottraendolo agli impegni di lavoro che dovrebbero essere assorbenti per i pubblici ministeri alle prese con l'allarme criminalità nel Nord Italia —:

se risponda la vero che vi sia stato un uso strumentale della richiesta di rinvio a giudizio di un testimone che si trovava casualmente sul luogo dell'incidente, come « grimaldello » per arrivare a conclusioni che nulla hanno a che fare con eventuali responsabilità penali dell'inquisito.

(2-02847)

« Giovanardi ».

Interrogazioni a risposta in Commissione:

OLIVIERI. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

è stata effettuata una riduzione d'ufficio a danno della pianta organica della procura generale della Corte d'appello di Trento, senza che sia intervenuto un preventivo confronto né con le autorità locali né con il procuratore generale, questo ha comportato la riduzione di un posto in ruolo di un sostituto procuratore generale, passati così da 3 a 2 —:

per quale motivo il ministro ha espresso parere favorevole a questa riduzione della pianta organica della procura generale della Corte d'appello di Trento, che si configura a tutti gli effetti come un'irragionevole scelta di politica giudiziaria;